

TI_GERICHTE 80.1997.127 vom 5. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.127

FR: TI_GERICHTE 80.1997.127 du 5 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 80.1997.127 del 5 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

A giusta ragione il ricorrente ha pure desistito dal chiedere l'aumento della deduzione per spese professionali. In effetti sia per l'IC sia per l'IFD gli è stata concessa la deduzione massima di legge, vale a dire fr. 2'000.- per l'IC e fr. 2'013.- per l'IFD, pari, in questo caso, al 3% del salario netto.

E. 6

novembre 1997 non è certamente circostanziato, come il giudice aveva auspicato in occasione dell'udienza del 16 ottobre (cfr. verbale), circa l'epoca a partire dalla quale il ricorrente doveva sottoporsi a un regime ipocalorico e povero di grassi. Tuttavia, considerato il tipo di affezioni, di cui soffre il ricorrente, quanto attestato dal datore di lavoro in relazione all'impossibilità di far capo alla mensa per ragioni di stomaco (cfr. dichiarazione dell' 11 maggio 1993 della _____) e il genere di alimentazione offerto dalla mensa (cfr. lista esemplificativa dei menu, prodotta il 13 novembre 1997), la tesi del ricorrente appare fortemente plausibile. Si giustifica pertanto, alla luce dell'insieme delle circostanze, di portare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'400.- sia per l'IC sia per l'IFD. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso che la deduzione per doppia economia domestica viene elevata a fr. 2'400.-. Per il resto è confermata. §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 180.- sono a carico del ricorrente in ragione di metà. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il Presidente: Il Segretario:

E. 6.1

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni. Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di

domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994). La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Per l'IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è di fr. 2'400.- all'anno (cfr. appendice dell'ordinanza del 10 febbraio 1993).

E. 6.2

Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest' ultimo versa un contributo per ridurre il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 5.50 il giorno o fr. 1' 200.- l' anno, rispettivamente fr. 16.50 il giorno o fr. 3' 600 l' anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994; inoltre art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993).

E. 6.3

La giurisprudenza di questa Camera ha avuto modo di precisare che la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno deve essere concessa al contribuente quando per comprovate ragioni mediche non può fare uso della mensa aziendale (CDT n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L.T.).

E. 6.4

Il certificato medico del

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.